SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

00A11611

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 agosto 2000, n. **236.**

Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Recuperi di indebiti pagamenti

1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano state già recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purché l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.

Art. 2.

Elevazione del limite di reddito

1. Il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, è elevato a L. 18.743.400 a decorrere dal 1° gennaio 2001 ed a L. 22.310.775 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, non si applica ai limiti di reddito stabiliti per gli anni 2001 e 2002.

Art. 3.

Assegno di superinvalidità

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-*bis*), numeri 1) e 2), della tabella *E* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del citato testo unico, e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, all'assegno di superinvalidità di cui al medesimo comma 1, spettante ai grandi invalidi di guerra elencati nell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono conglobate le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore.

3. All'assegno di superinvalidità previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

Art. 4.

Ricorso gerarchico

1. All'articolo 115 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, il quinto comma è abrogato.

2. All'articolo 10, comma 3, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, il secondo periodo è abrogato.

3. Alla individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di cui ai commi 1 e 2 si provvede con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Norma di copertura

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 2000, in lire 31.500 milioni per l'anno 2001 e in lire 32.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni per l'anno 2000, 30.000 milioni per l'anno 2001 e 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1614):

Presentato dal sen. AGOSTINI ed altri il 5 novembre 1996.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 19 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 11ª, 12ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 21, 22 aprile 1999; l'11 maggio 1999; il 30 settembre 1999; il 6 ottobre 1999; l'1, 9 febbraio 2000; il 18 aprile 2000; il 10, 11, 23 maggio 2000.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 6 giugno 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 11ª, 12ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, ed approvato l'8 giugno 2000 in un testo unificato con atto n. 2964 (sen. VEGAS ed altri) ed atto n. 4285 (sen. BONATESTA).

Camera dei deputati (atto n. 7075):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 19 giugno 2000 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, XII.

Esaminato dalla XI commissione il 22, 27 giugno 2000; il 5, 11 luglio 2000.

Esaminato in aula il 21 luglio 2000 ed approvato il 27 luglio 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, commi 260 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, è il seguente:

«Art. 1 *(Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza). — (Omissis).*

260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.

261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

262. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo.

264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1° novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. In tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1° gennaio 1997 e non sull'intero indebito riscosso dal pensionato. È altresì escluso che le più favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato. La rateazione del recupero è definita ai sensi dell'art. 3, secondo comma, *del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544*, entro il periodo massimo di cinque anni.

265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma.

266. Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997, accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro. *Omissis».*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, reca: «Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), come sostituito dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, è il seguente:

«Art. 1 *(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al

31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della *legge 3 giugno 1975, n. 160*, e successive modifiche ed integrazioni:

a) gli importi di cui alle tabelle *C*, *G*, *M*, *N* e *S*, degli assegni di cumulo di cui alla tabella *F*, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* del *decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834*;

b) l'idennità *una tantum* di cui al terzo comma dell'art. 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*;

c) l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'art. 21 del *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, come sostituito dall'art. 6 del *decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834*;

d) l'assegno integrativo per gli invalidi di prima categoria di cui al secondo comma dell'art. 15 del *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978*, l'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'art. 20 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978*, l'assegno di maggiorazione di cui all'art. 39 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978*;

e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'art. 62 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978*, come sostituito dall'art. 11 del *decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834*, e dall'art. 64 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978*;

f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'art. 15 del *decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834*;

g) il limite di reddito di cui all'art. 70 del *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, come modificato dal comma 3 dell'art. 2 della presente legge;

h) gli assegni previsti dall'art. 8 della presente legge e dell'art. 38 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978*, come da ultimo modificato dall'art. 4 della presente legge.

2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla metà e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra metà dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.

3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensioni di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1».

Note all'art. 3:

— Il testo della tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), e successive modificazioni, è il seguente:

«TABELLA *E*

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

A)

1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché dura tale trattamento.

L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della *legge 13 maggio 1978, n. 180*, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'art. 69 del regolamento manicomiale approvato con *regio decreto 16 agosto 1909, n. 615*, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.

Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma.

A-*bis)*

1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

Omissis».

— Il testo dei commi quarto e quinto dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 21 *(Indennità di assistenza e di accompagnamento). — (Omissis).*

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1° gennaio 1985 in L. 1.260.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in L. 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1° gennaio 1985 in L. 840.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in L. 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1° gennaio 1985 in L. 560.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in L. 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-*bis*.

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera A-*bis*, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 280.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e di L. 364.000 mensili dal 1° gennaio 1986. *(Omissis)*».

— Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422 (Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio), è il seguente:

«Art. 2 *(Nuovi importi delle indennità di assistenza e di accompagnamento). — (Omissis).*

2. A decorrere dal 1° maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennità di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordità assoluta permanente, oppure la perdita funzionale dei

due arti superiori o inferiori, fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi, sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 3.000.000.

3. A decorrere dal 1° maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennità di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per cause di guerra anche la perdita di un arto, fino al limite di una mano o di un piede, o la sua perdita funzionale sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 1.500.000. *(Omissis)».*

— Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 656 del 1986, così come sostituito dall'art. 1 della citata legge n. 342 del 1989, si veda la nota all'art. 2, comma 2.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 115 *(Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro).* — Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La Direzione generale delle pensioni di guerra dà notizia al ricorrente, non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso è pervenuto.

Il ricorso non sospende la esecutività del provvedimento impugnato.

È in facoltà del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese.

In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro può pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato.

I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti».

— Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge n. 656 del 1986, così come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 10 *(Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti. Ricorsi). — (Omissis).*

3. Il ricorso deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, la quale dà notizia del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso è pervenuto. Il ricorso deve essere definito entro il termine di due anni dalla data di presentazione. *(Omissis)».*

— Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

00G0286

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2000.

Aumenti per assegni fissi, indennità e stipendi delle categorie di personale non contrattualizzato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate è adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1999, con il quale è stata determinata la misura dell'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 19, comma 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale stabilisce che con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all'attribuzione al personale dirigente delle Forze armate e figure corrispondenti dei Corpi di polizia, degli emolumenti loro spettanti nell'ambito delle risorse previste dalla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le

amministrazioni interessate — allo stato non ancora intervenuta — dei criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del citato art. 19;

Considerato che il richiamato provvedimento di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 216/1992, è da ritenere ormai sostituito da quello previsto dall'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e ritenuta la necessità di determinare la misura dell'adeguamento retributivo delle categorie di personale interessate ivi compreso il personale dirigente delle Forze armate e figure corrispondenti dei Corpi di polizia, fermo restando che con successivo decreto saranno attribuiti a quest'ultimo personale gli ulteriori emolumenti previsti dalla citata legge n. 266/1999;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 30 marzo 2000, n. SP/501.00, con la quale si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 1999 rispetto al 1998 è risultata pari a 2,08 per cento;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia nonché del personale della carriera diplomatica in godimento alla data del 1° gennaio 1999 sono aumentati, da decorrere dal 1° gennaio 2000, in misura percentuale pari a 2,08 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2000
Registro n. 3, Presidenza, foglio n. 147

00A11761

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2000.

Approvazione del regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, relativo al Sistema statistico nazionale ed alla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 3, comma 4, e 27-*bis*;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, ed in particolare gli articoli 6, commi 3 e 13:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 8 maggio 2000, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof. Franco Bassanini;

Ritenuta la necessità di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ai principi ed ai criteri organizzativi dettati dai suddetti decreti legislativi, mediante l'adozione di un nuovo regolamento di organizzazione;

Visto lo schema di regolamento di organizzazione deliberato dal consiglio dell'Istituto nelle riunioni del 15 dicembre 1999 e 19 aprile 2000;

Ritenuto che esso risulta coerente con i criteri e gli indirizzi dettati dai suddetti decreti legislativi;

Decreta:

È approvato il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto, con l'annesso regolamento, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2000

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE (ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI).

TITOLO I

ORGANI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Art. 1

Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il presidente ed il consiglio che esercitano le funzioni di indirizzo tecnico-scientifico ed amministrativo.

2. Gli organi di governo stabiliscono ed assegnano le risorse da destinare al perseguimento delle diverse finalità. Ogni disposizione che conferisce a detti organi l'adozione di atti di gestione si intende nel senso che agli stessi è attribuita la funzione di emettere indicazioni di indirizzo per gli organi di gestione, fermo restando che le competenze di questi ultimi possono essere derogate solo da specifiche disposizioni di legge.

3. Il presidente ed il consiglio utilizzano le risultanze dell'attività di valutazione e di controllo strategico dell'organismo a ciò preposto.

4. L'ordinamento dell'ISTAT si ispira per il controllo interno ai principi dettati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 2.

Presidente

1. Il presidente è nominato secondo la disciplina di cui all'art. 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Egli cessa dalla carica allo scadere del termine di cui all'art. 16, comma 5, del decreto anzidetto, ovvero per dimissioni o altre cause previste dalla legge.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ISTAT in ordine alle questioni di carattere generale;

b) sovrintende all'andamento dell'ISTAT e ne assicura il coordinamento tecnico-scientifico;

c) cura i rapporti istituzionali e provvede al coordinamento dei rapporti dell'ISTAT con l'EUROSTAT e con gli altri organismi comunitari ed internazionali;

d) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive vincolanti agli uffici per l'attuazione degli indirizzi del consiglio;

e) può disporre ispezioni periodiche per la verifica dell'attività dell'istituto e si avvale delle risultanze del controllo interno;

f) verifica l'attuazione degli indirizzi espressi dal consiglio, riferendone allo stesso.

g) provvede alla risoluzione delle divergenze insorte tra l'amministrazione e l'Avvocatura dello Stato circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo.

3. Il presidente convoca e presiede il consiglio e il comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti; provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio e dal comitato, ovvero nei casi d'urgente necessità, salvo ratifica da parte degli stessi organi nella prima riunione successiva; esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio di separazione tra indirizzo tecnico-scientifico-amministrativo ed attività di gestione.

4. Il presidente è coadiuvato, per i fini di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, dal comitato di presidenza, cui partecipano il direttore generale e i direttori di dipartimento.

5. Il presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.

Art. 3.

Consiglio

1. Il consiglio è organo di indirizzo, programmazione e controllo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti.

2. Il consiglio, previa programmazione delle sedute, è convocato dal presidente, di norma, una volta al mese ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. Il preavviso della convocazione è di dieci giorni, in casi di urgenza ridotti a tre giorni. Il consiglio può essere convocato anche su richiesta dei suoi membri in numero non inferiore a quattro, i quali singolarmente possono richiedere, altresì, l'inserimento di uno specifico argomento all'ordine del giorno. Nell'ambito del consiglio possono essere costituite commissioni istruttorie per l'esame di particolari problemi.

3. Il consiglio, ferme restando le competenze previste dal decreto legislativo n. 322/1989:

a) definisce, di norma in sede di approvazione del piano annuale, le linee strategiche dell'attività dell'istituto nell'esercizio dei poteri di indirizzo ed ai fini della verifica dei risultati;

b) definisce gli indirizzi sulla base dei quali il presidente individua e assegna le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alla direzione generale, ai dipartimenti e agli uffici di diretta collaborazione;

c) adotta la carta dei servizi finali dell'Istituto;

d) individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità dei risultati;

e) esamina l'esito degli atti di indirizzo e programmazione nonché lo stato di attuazione del programma statistico nazionale per la parte di competenza dell'ISTAT, del piano annuale e la gestione del bilancio;

f) verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti e ai programmi approvati;

g) valuta, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, le risorse impegnate per gli incarichi di consulenza conferiti e i risultati conseguiti.

4. Il consiglio, su proposta del presidente:

a) definisce, nel rispetto dei criteri indicati dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo n. 419/1999, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dirigenziali, stabilendone il numero entro il limite indicato nell'art. 7, comma 1; determina le competenze della direzione generale e dei dipartimenti; determina i termini dei procedimenti ed i criteri per l'individuazione dei relativi responsabili; disciplina l'esercizio del diritto di accesso; determina i criteri per l'attribuzione di benefici e compensi per particolari attività; adotta i conseguenti atti generali di organizzazione;

b) individua, nell'ambito delle tipologie organizzative previste dal presente regolamento, gli uffici costituenti centri di responsabilità cui è attribuita, di norma, la gestione delle unità previsionali di base del bilancio;

c) determina la dotazione organica complessiva e le variazioni;

d) definisce, entro dieci giorni dalla data di inizio dell'esercizio annuale, obiettivi e programmi, verificandone la compatibilità finanziaria;

e) prepone i dirigenti alla direzione generale e ai dipartimenti, determinandone le responsabilità;

f) determina il trattamento economico dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di cui all'art. 7 secondo la normativa vigente.

5. Il consiglio viene informato dal presidente sull'attività e sul funzionamento dell'Istituto e può richiedere che vengano predisposti specifici rapporti su singole questioni.

6. Alle riunioni del consiglio partecipa il direttore generale, che ne è segretario. Egli per i connessi servizi si avvale degli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo.

Art. 4.

Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica

1. Il comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica, di cui agli articoli 17 e 21 del decreto legislativo n. 322/1989, delibera:

a) l'adozione, su proposta del presidente, del programma statistico nazionale;

b) le direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322/1989;

c) gli atti di indirizzo nei confronti delle organizzazioni e degli uffici compresi nel Sistema statistico nazionale (SISTAN).

2. Proposte di direttive e di atti di indirizzo possono essere formulate da singoli membri del comitato, previa comunicazione al presidente che curerà la necessaria istruttoria da parte dell'ISTAT.

3. Il comitato è convocato dal presidente, di norma, ogni due mesi ed ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità anche in relazione alle richieste delle amministrazioni e degli enti rappresentati, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 322/1989, nonché a seguito delle richieste formulate da un terzo dei componenti il comitato stesso. Nell'ambito del comitato possono essere costituite commissioni istruttorie per l'esame di particolari problemi.

Art. 5.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto. I membri del collegio sono nominati, in proporzione almeno maggioritaria, tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.

2. Il collegio esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge. Può disporre ed effettuare ispezioni sugli uffici dell'Istituto al fine di accertare la regolarità amministrativa e contabile.

3. Le verifiche di regolarità devono rispettare i principi generali della revisione aziendale, in quanto applicabili all'Istituto.

Art. 6.

Uffici di diretta collaborazione

1. Il presidente ed il consiglio si avvalgono per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite di uffici di diretta collaborazione con compiti di supporto e raccordo, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero da esperti e da personale di elevata qualificazione professionale e culturale anche estranei alla pubblica amministrazione.

2. Il consiglio, su proposta del presidente:

provvede alla costituzione degli uffici di diretta collaborazione, ne definisce i compiti ed il livello mediante equiparazione agli uffici dirigenziali generali o agli uffici dirigenziali, ne determina il contingente di personale e la percentuale massima di provenienza esterna, ne stabilisce il trattamento economico secondo le disposizioni dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche ed integrazioni;

nomina i responsabili per una durata non superiore a quella degli organi di governo. La nomina è revocabile con le stesse modalità del conferimento.

3. Gli uffici di diretta collaborazione costituiscono un unico centro di responsabilità.

4. La valutazione dei dirigenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione e del personale equiparato è effettuata da una commissione composta dal presidente e da due consiglieri designati dal consiglio, il presidente riferisce al consiglio degli esiti della valutazione.

TITOLO II
UFFICI DIRIGENZIALI

Art. 7.

Strutture organizzative

1. Costituiscono uffici dirigenziali, nel numero massimo di settantasei, la direzione generale, i dipartimenti, le direzioni centrali, i servizi, gli uffici regionali. Entro tale limite, i dipartimenti non possono superare il numero di sei e le direzioni centrali il numero di quindici.

2. La direzione generale e i dipartimenti costituiscono uffici dirigenziali generali destinatari diretti delle direttive emanate dagli organi di governo. I suddetti uffici possono essere articolati in direzioni centrali e servizi.

3. La direzione generale cura il coordinamento, per gli aspetti di natura amministrativa, delle attività dei dipartimenti e delle direzioni centrali.

4. I dipartimenti sono strutture organizzative preposte a settori omogenei di attività. Essi curano la produzione statistica, la definizione degli standard tecnici, la predisposizione del programma statistico nazionale e le verifiche circa la sua attuazione, la promozione del coordinamento degli uffici di statistica del SISTAN, la formazione statistica del personale da essi dipendente, la promozione dell'integrazione dei flussi informativi statistici tra le pubbliche amministrazioni, il coordinamento degli uffici regionali dell'Istituto, nonché la gestione dei servizi di interesse comune.

5. Le direzioni centrali costituiscono uffici dirigenziali generali. Le direzioni centrali sono strutture organizzative che esercitano funzioni generali relative a distinte aree funzionali all'interno dei dipartimenti.

6. Gli uffici regionali costituiscono strutture di livello dirigenziale, equiordinate ai servizi, operanti sul territorio.

7. La direzione generale, i dipartimenti e gli uffici regionali costituiscono centri di responsabilità. L'individuazione di ulteriori strutture costituenti centri di responsabilità è effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 4.

8. Atti generali di organizzazione disciplinano la costituzione, all'interno dei dipartimenti, di servizi dedicati alle relazioni con il pubblico, alla gestione del contenzioso del lavoro, al controllo interno e alla valutazione delle attività. Atti generali di organizzazione individuano le strutture organizzative, previste da disposizioni legislative, responsabili di specifiche funzioni, quali l'informatica e le telecomunicazioni.

9. In relazione a specifici progetti possono essere istituite apposite strutture, anche a carattere transitorio, eventualmente configurate come centri di responsabilità. Il consiglio con atti organizzativi generali ne definisce le modalità di costituzione e di funzionamento.

10. Il comitato di direzione, cui partecipano i direttori di dipartimento, ha funzioni consultive ed è sede di discussione e di proposta per le esigenze di coordinamento amministrativo tra le aree funzionali dell'Istituto. Si riunisce di regola mensilmente e ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Possono essere invitati i direttori centrali e gli altri dirigenti dell'Istituto le cui attribuzioni afferiscano alle materie trattate.

Art. 8.

Attribuzioni e valutazione dei dirigenti

1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge e dai regolamenti ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi. I dirigenti, nell'ambito della rispettiva competenza funzionale e territoriale, adottano gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, inerenti l'amministrazione, la produzione e l'erogazione dei servizi istituzionali. In particolare, i dirigenti preposti alla produzione dell'informazione statistica rispondono della correttezza e della tempestività dei dati prodotti.

2. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono dotati di autonomi poteri di organizzazione e gestione delle risorse ad essi affidate; sono responsabili della gestione e dei risultati. Essi individuano ed istituiscono opportune forme e modalità di controllo.

3. Nel perseguimento degli obiettivi assegnati ed entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, l'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi si informa ai criteri ed ai principi operativi indicati dagli organi di governo, alle direttive generali da questi emanate, ai programmi.

4. Ai dipendenti appartenenti ai livelli professionali I, II e III, compatibilmente con le attribuzioni derivanti dalle declaratorie di livello professionale, possono essere attribuite funzioni ispettive, di consulenza, di studio nell'ambito delle singole strutture organizzative in cui si articola l'Istituto, purché il dirigente preposto ad esse sia di livello pari o superiore.

5. La preposizione agli uffici dirigenziali generali è conferita per una durata compresa tra due e sette anni ed è rinnovabile. Essa è revocabile con le stesse modalità del conferimento a seguito di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o del mancato raggiungimento degli obiettivi e negli altri casi previsti dalla legge.

6. La valutazione del direttore generale e dei direttori di dipartimento è effettuata dal presidente sulla base degli elementi forniti dall'organismo di valutazione e controllo strategico. Il presidente riferisce al consiglio degli esiti della valutazione.

7. Il direttore generale e i direttori di dipartimento provvedono alla valutazione dei direttori centrali, dei dirigenti dei servizi e degli uffici regionali, nonché degli altri dirigenti comunque assegnati ai rispettivi uffici. Per la valutazione dei dirigenti deve essere acquisito il parere dei competenti direttori centrali, ove esistenti. I suddetti responsabili della valutazione riferiscono al consiglio, tramite il presidente, degli esiti della valutazione.

Art. 9.

Uffici dirigenziali generali destinatari diretti delle direttive degli organi di governo

1. Il direttore generale e i direttori di dipartimento sono scelti tra i dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi ed i dirigenti generali dell'ISTAT, e, nel limite massimo di tre, tra i dirigenti di prima fascia di altre amministrazioni pubbliche, tra i professori universitari di prima fascia appartenenti ad aree disciplinari omogenee con i compiti svolti dall'Istituto, tra esperti di elevata qualificazione professionale e culturale anche estranei alla pubblica amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore generale e dei direttori di dipartimento è disciplinato dal contratto individuale.

2. Il direttore generale e i direttori di dipartimento, oltre l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 8:

a) sono responsabili del settore cui vengono preposti;

b) sovrintendono agli uffici compresi nel settore e ad essi trasmettono le direttive e gli atti di indirizzo del presidente e del consiglio;

c) attuano i piani e i programmi definiti dagli organi di governo; ripartiscono le risorse loro assegnate tra i dirigenti titolari di centri di responsabilità con contestuale definizione degli obiettivi da perseguire; individuano i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

d) organizzano le direzioni centrali e, in loro mancanza, i servizi anche mediante la preposizione dei relativi dirigenti, da scegliersi tra i dirigenti amministrativi e gli appartenenti ai livelli professionali I e II dell'Istituto; ne coordinano l'attività ed esercitano poteri sostitutivi in caso di inerzia del titolare; valutano risultati e responsabilità;

e) formulano proposte e forniscono pareri agli organi di governo;

f) promuovono e resistono alle liti;

g) gestiscono, per quanto di competenza, il personale e le relazioni sindacali, coordinando la loro iniziativa nell'ambito del comitato di direzione e tenendo conto degli indirizzi degli organi di governo;

h) possono attribuire le funzioni di vicario ad uno dei dirigenti.

Art. 10.

Direttore generale

1. Il direttore generale esercita le funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti. In particolare:

a) attua le delibere degli organi dell'Istituto, per gli aspetti di propria competenza;

b) coordina, per gli aspetti di natura amministrativa, le attività dei dipartimenti al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati dell'Istituto, fatti salvi i poteri di organizzazione delle strutture medesime attribuiti ai dirigenti;

c) promuove ogni opportuna iniziativa per assicurare idonei flussi di comunicazione tra le strutture organizzative dell'Istituto;

d) promuove la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

e) promuove l'adozione da parte delle strutture organizzative dell'Istituto di carte dei servizi interni;

f) formula, di concerto con i direttori di dipartimento, proposte agli organi di governo in materia di amministrazione, di assetto organizzativo, di fabbisogni e di dotazioni organiche;

g) fornisce agli organi di governo dell'Istituto le informazioni richieste e la documentazione sull'andamento della gestione, coordinando ed acquisendo i contributi dei dipartimenti; redige una relazione trimestrale sull'attività;

h) convoca e presiede il comitato di direzione.

2. Il direttore generale, in caso di assenza o impedimento, delega, in parte o in tutto, le funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei direttori dei dipartimenti.

3. Qualora venga nominato direttore generale un dipendente di ruolo dell'Istituto, è collocato fuori ruolo senza assegni per tutta la durata dell'incarico; al termine è riammesso, nei ruoli del personale dell'Istituto con la qualifica posseduta all'atto della nomina; all'anzianità maturata al momento della nomina a direttore generale si aggiunge per intero quella maturata in tale ultima posizione.

Art. 11.

Direttori centrali
Dirigenti dei servizi e degli uffici regionali

1. Il direttore generale e i direttori di dipartimento disciplinano con propri atti, nel rispetto degli atti organizzativi generali e degli indirizzi del consiglio, l'esercizio delle attribuzioni di cui agli articoli 8 e 9, comma 2, da parte dei direttori centrali, dei dirigenti dei servizi e degli uffici regionali.

2. I dirigenti degli uffici regionali, nell'esercizio di autonomi poteri di gestione e con riferimento al territorio di rispettiva competenza:

a) sostengono l'attività di produzione statistica dell'Istituto;

b) curano le relazioni con gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale;

c) svolgono attività di assistenza tecnica ed ispettiva nei confronti degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

d) curano l'attività di diffusione dell'informazione statistica e promuovono iniziative per il suo sviluppo;

e) collaborano alla realizzazione dei processi formativi del personale degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

f) esercitano le altre funzioni loro demandate dall'Istituto.

3. I dirigenti dei servizi e degli uffici regionali compongono la conferenza dei capi servizio, che ha funzioni

consultive. Alle riunioni partecipano i dirigenti degli uffici dirigenziali generali. La conferenza è convocata dal presidente dell'Istituto e, in sua assenza, dal direttore generale.

Art. 12.

Consulenti esterni
Gruppi di lavoro - Commissioni

1. Gli organi di governo dell'Istituto, entro i limiti delle apposite previsioni di spesa, possono avvalersi di esperti esterni di alta qualificazione per progetti di importanza strategica per l'Istituto o per lo studio di particolari problemi, quando non sia possibile servirsi del personale interno. Resta ferma la facoltà di avvalersi di professionisti esterni per specifici incarichi professionali.

2. Il presidente può costituire con proprio provvedimento gruppi di lavoro e commissioni, comprese quelle per il reclutamento, chiamandone a far parte esperti esterni.

3. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse assegnate, hanno facoltà di affidare, per motivate ragioni, specifici incarichi di consulenza.

Art. 13.

Entrata in vigore
Norme di prima attuazione e transitorie - Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio provvede alla prima costituzione della direzione generale, dei dipartimenti e degli uffici di diretta collaborazione, definendone le competenze. Contestualmente, il consiglio provvede alla preposizione dei dirigenti ai suddetti uffici.

3. Fino all'attuazione degli adempimenti di cui al comma 2 resta confermato l'assetto organizzativo definito dal regolamento di organizzazione.

4. Dalla data di prima costituzione degli uffici indicati nel comma 2:

a) cessa l'efficacia delle disposizioni dettate dall'art. 16, comma 1, dalle parole «e provvede» alle parole «il funzionamento» e dall'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 322/1989;

b) nell'art. 22, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 322/1989 la dizione «i direttori centrali» deve intendersi riferita a «i direttori dei dipartimenti»;

c) sono abrogati:

il preesistente regolamento di organizzazione con annesso disegno organizzativo;

il regolamento del personale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1967.

5. L'adozione degli atti organizzativi generali di cui all'art. 3, comma 4, comporta l'abrogazione:

della preesistente pianta organica;

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 1995 relativo alla fissazione dei termini ed alla individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 1996 relativo alla determinazione dei criteri per l'attribuzione di benefici e compensi;

del capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997 relativo all'esercizio del diritto di accesso.

00A11772

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2000.

Approvazione delle convenzioni stipulate con Lottomatica S.p.a. di Roma e Sisal S.p.a. di Milano relative alla scommessa denominata «Formula 101».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'art. 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del predetto decreto legislativo n. 496 del 1948;

Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico

nazionale italiano (CONI), da parte dei soggetti a cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni organizzate dal CONI, nonché da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale;

Visti il decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, recante norme regolamentari concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e in particolare il capo II contenente l'istituzione della scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101», riservata al Ministero delle finanze;

Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto ministeriale n. 278 del 1999 il quale dispone al comma 2 che l'accettazione delle scommesse è affidata, sulla base di apposita convenzione, da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale e che il Ministero delle finanze può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente;

Visto, altresì, l'art. 11, comma 6, del menzionato decreto n. 278 del 1999 che riserva alla FIA (Federation Internationale de l'Automobile), ovvero ad altro soggetto dalla stessa delegato, il coordinamento organizzativo delle attività previste dal capo II del medesimo decreto n. 278 del 1999;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero delle finanze del 26 gennaio 2000, n. 207356/99, di approvazione degli accordi con cui la FIA ha delegato altro soggetto, e cioè la Lottomatica S.p.a. con sede in Roma, via di Porta Latina n. 8, allo svolgimento del predetto coordinamento organizzativo;

Visti gli schemi di convenzioni per l'affidamento da parte del Ministero delle finanze del menzionato coordinamento organizzativo delle attività di esercizio della scommessa «Formula 101» e per l'affidamento dell'accettazione della scommessa da parte dello stesso dicastero, che hanno ricevuto il parere favorevole del Consiglio di Stato in data 21 febbraio 2000, n. 412/2000;

Visto il decreto dirigenziale 21 marzo 2000, n. 208998/99, emanato ai sensi dell'art. 24 del richiamato decreto ministeriale n. 278 del 1999 disciplinante gli obblighi contabili dei concessionari e di rendiconto all'amministrazione finanziaria;

Vista la convenzione stipulata in data 30 marzo 2000 dal Ministero delle finanze, rappresentato dal dott. Gianni Giammarino, direttore centrale per gli affari amministrativi del Dipartimento delle entrate e la Lottomatica S.p.a. per l'affidamento del coordinamento organizzativo delle attività relative alla scommessa «Formula 101»;

Vista la convenzione stipulata in data 30 marzo dal Ministero delle finanze, come sopra rappresentato, e la Lottomatica S.p.a. per l'affidamento dell'accettazione della scommessa «Formula 101», quale concessionaria del gioco del lotto;

Vista la convenzione stipulata in data 30 marzo dal Ministero delle finanze, come sopra rappresentato, e la Sisal S.p.a., per l'affidamento dell'accettazione della medesima scommessa, in qualità di concessionaria per l'esercizio del gioco del «Superenalotto»;

Visti gli atti di fideiussione in data 30 giugno 2000 prestata dalla Lottomatica S.p.a. e dalla Sisal S.p.a. a norma dell'art. 13 della convenzione per l'affidamento dell'accettazione della scommessa stessa, e dalla Lottomatica a norma dell'art. 11 della convenzione per l'affidamento del coordinamento organizzativo;

Visti gli elenchi delle ricevitorie abilitate dai suddetti concessionari alla raccolta delle giocate relative alla scommessa in riferimento;

Considerato che occorre approvare, in via d'urgenza, le predette convenzioni al fine di consentire il concreto avvio della scommessa in parola;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le convenzioni per l'affidamento del coordinamento organizzativo delle attività relative alla scommessa denominata «Formula 101», ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 7, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, alla Lottomatica S.p.a. con sede in Roma, via di Porta Latina n. 8, nonché per l'affidamento dell'accettazione della medesima scommessa alla nominata Lottomatica S.p.a. e alla Sisal S.p.a. con sede in Milano, via Jacini n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 5 aprile 2000

Il direttore generale: ROMANO

CONVENZIONE PER IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DELLA SCOMMESSA A TOTALIZZATORE DENOMINATA " FORMULA 101 ".

Preambolo

La presente convenzione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 6 e 7 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 (di seguito "regolamento"), è stipulata tra il Ministero delle finanze e la Società Lottomatica (di seguito "coordinatore organizzativo")delegata dalla F.I.A. (Federation Internationale de l'Automobile) allo svolgimento delle attività di coordinatore organizzativo, così come previste dal regolamento.

Art.1.
Il coordinatore organizzativo

1. Il coordinatore organizzativo si obbliga all'integrale rispetto delle disposizioni convenzionali e regolamentari vigenti in materia per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione della scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101".

2. Il coordinatore organizzativo si impegna ad osservare le disposizioni che verranno emanate dal Ministero delle finanze anche ai sensi del decreto dirigenziale di cui all'art. 24 del regolamento.

3. L'Amministrazione finanziaria comunica al coordinatore organizzativo i nominativi dei concessionari di giochi pubblici cui è affidata l'accettazione della scommessa "Formula 101" nonché le eventuali variazioni con le relative date di decorrenza.

4. Il coordinatore organizzativo è tenuto a coadiuvare il Ministero delle finanze nella verifica di coerenza e uniformità dei piani delle iniziative pubblicitarie e promozionali presentati dai singoli concessionari.

Art.2.
Organizzazione della gestione

1. Il coordinatore organizzativo, per ogni Campionato del Mondo di Formula Uno, provvede alla pianificazione dei calendari della raccolta, all'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari sia all'effettuazione del gioco che alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, nonché all'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare così come previsto dall'art. 11, comma 6, del regolamento.

2. IL coordinatore organizzativo, al fine del corretto svolgimento delle attività di propria competenza necessarie alla realizzazione della scommessa Formula 101, definisce e comunica ai concessionari, almeno 6 giorni prima dell'inizio della raccolta delle giocate, le modalità operative ed i termini che gli stessi concessionari affidatari dell'accettazione delle scommesse sono tenuti a rispettare.

Art.3.
Notiziario dell'Ordine d'Arrivo

1. Il coordinatore organizzativo, per ogni gara di Gran Premio del Campionato del Mondo di Formula Uno, trasmette ai concessionari cui è affidata l'accettazione delle scommesse, l'ordine d'arrivo pubblicato nell'apposito notiziario prodotto dalla F.I.A., entro quindici minuti dalla pubblicazione stessa.

Art.4.
Schedine di gioco

1. Le giocate sono effettuate utilizzando schedine contraddistinte dal logo "Formula 101" prodotte da ogni concessionario cui è affidata l'accettazione delle scommesse.

2. Le schedine debbono presentare caratteristiche comuni, definite dal coordinatore organizzativo, in modo da garantire identiche modalità di gioco.

Art.5.
Raccolta delle giocate

1. Per ogni corsa di Gran Premio il coordinatore organizzativo comunica ai concessionari cui è affidata l'accettazione delle scommesse, almeno 6 giorni prima dell'inizio dell'esercizio delle medesime scommesse, il periodo di raccolta delle giocate, l'ora di chiusura della raccolta stessa nonché l'orario dal quale decorre la variazione della posta unitaria della scommessa, così come previsto dall'art. 14, comma 7 del regolamento.

Art.6.
Archivio delle giocate

1. Entro la giornata feriale successiva alla gara, il coordinatore organizzativo riceve su disco ottico non riscrivibile, a cura e sotto la responsabilità di ogni concessionario cui è affidata l'accettazione delle scommesse, un archivio contenente gli estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da ciascuno di essi, anche in caso di assenza di vincite nell'ultima scommessa del calendario annuale dei Gran Premi ovvero nel caso di annullamento di un Gran Premio così come previsto dal combinato disposto dell'art. 13, commi 9 e 10, e dell'art.15 del regolamento.

Art.7.
Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei premi

1. Ogni concessionario cui è affidata l'accettazione delle scommesse, entro due ore dal ricevimento dell'ordine di arrivo, comunica al coordinatore organizzativo, sotto la propria

completa responsabilità, i dati relativi al numero delle giocate, al volume della raccolta, nonché, sulla base dell'ordine d'arrivo di cui all'art. 3, il numero delle colonne che hanno realizzato i tre punteggi più alti fra tutte le giocate raccolte dalla propria rete.

2. Entro la stessa giornata e sulla base dei dati ricevuti dai singoli concessionari cui è affidata la raccolta delle scommesse, il coordinatore organizzativo redige il bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi e lo trasmette ad ogni concessionario, nonché all'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.

3. Il coordinatore organizzativo è responsabile della redazione del bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi salvo che per ogni eventuale errore, inesattezza, omissione o ritardo nei dati trasmessi dai concessionari cui è affidata l'accettazione delle scommesse, che ricadono sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità.

4. La determinazione dell'ammontare del montepremi, dell'importo delle vincite nonché l'individuazione dei 101 scontrini vincenti - in caso di assenza di vincite nell'ultima scommessa del calendario annuale dei Gran Premi ovvero in caso di annullamento di un Gran Premio - sono effettuati mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto, cosi come previsto dall'art. 11, comma 6, del regolamento.

Art.8.
Adempimenti contabili

1. Qualora uno o più concessionari a cui è affidata l'accettazione delle scommesse registrino un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, il coordinatore organizzativo dispone il trasferimento da un concessionario all'altro delle somme necessarie a consentire il pagamento delle vincite, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del regolamento. Tale disposizione è comunicata contestualmente anche all'Amministrazione finanziaria, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.

Art. 9.
Compenso

1. Il compenso onnicomprensivo di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto all'organizzatore delle gare automobilistiche del Campionato Mondiale di Formula Uno, nonché per l'esercizio dell'attività di coordinamento organizzativo, indispensabile per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione della scommessa Formula 101, è stabilito nella misura del 8,5% della raccolta lorda annua e ripartito nel modo seguente:

   - 8% alla F.I.A.;

   - 0,5% a Lottomatica.

2. Il compenso di cui al comma 1 è versato dai concessionari, cui è stata affidata l'accettazione della scommessa "Formula 101", sul conto corrente bancario indicato dal coordinatore organizzativo.

Art.10.
Versamento del prelievo e dell'imposta

1. Il coordinatore organizzativo, entro il nono giorno successivo a quello di ogni gara di Gran Premio, determina e comunica ad ogni concessionario cui è affidata l'accettazione della scommessa, e sulla base dei dati dagli stessi forniti, le somme che devono essere versate a titolo di:

   a) quota di prelievo, al netto dell'imposta unica;
   b) imposta unica;
   c) compenso per il coordinamento organizzativo.

2. Il Ministero delle finanze non corrisponde alcuna anticipazione sui compensi.

Art. 11.
Garanzie patrimoniali

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, e per la ddurata delle stessa anche se rinnovata, il coordinatore organizzativo contestualmente alla firma del presente atto effettua un deposito in titoli di stato pari a lire 10 miliardi ovvero presta una garanzia di pari importo con fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile.

2. La garanzia di cui al comma 1 è "a prima richiesta", ogni eccezione esclusa e senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Nel caso che il coordinatore organizzativo sia posto in liquidazione o assoggettato ad una trasformazione societaria che ne diminuisca la garanzia patrimoniale, ne viene data preventiva comunicazione al Ministero delle finanze che potrà, per giustificati motivi, negare il suo gradimento.

4. Qualora il coordinatore organizzativo ponga in essere le modificazioni di cui sopra nonostante il parere negativo ricevuto o venga assoggettato a procedure concorsuali, il Ministero delle finanze potrà revocare la convenzione, senza diritto per il coordinatore organizzativo ad indennizzi di sorta.

Art. 12.
Controlli e verifiche

1. Il Ministero delle finanze ha facoltà di procedere anche unilateralmente a controlli e verifiche, in generale, su tutte le attività oggetto della convenzione.

2. Il Ministero delle finanze effettua altresì il controllo dell'esatto adempimento delle disposizioni fiscali.

3. Il coordinatore organizzativo consente l'accesso di funzionari dell'Amministrazione finanziaria ai fini di cui sopra.

Art. 13.
Decadenza e revoca della convenzione

1. Il Ministero delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dichiara la decadenza o la revoca della presente convenzione:

   a) in caso d'interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;
   b) quando nello svolgimento dell'attività, siano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni del regolamento o della normativa tributaria;
   c) quando, nei confronti del coordinatore organizzativo o degli amministratori della società organizzatrice siano adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con il Ministero delle finanze.

2. Qualora, con provvedimenti legislativi emanati dopo la data della presente convenzione, dovessero disporsi nuovi criteri in materia di scommesse in genere o diminuizioni nella misura del compenso di cui al succitato art. 9, le norme e le percentuali del compenso contemplate nella presente convenzione si intendono modificate in conformità, con decorrenza dall'entrata in vigore dei provvedimenti emanati. In tal caso il coordinatore organizzativo, con preavviso di sei mesi, da notificare al Ministero delle finanze, può rinunciare alla convenzione.

3. Nessun indennizzo spetta al coordinatore organizzativo in conseguenza della anticipata cessazione a qualsiasi titolo della convenzione.

Art. 14.
Spese

1. Tutte le spese inerenti al presente atto e tutte le imposte, le tasse e qualsiasi altro tributo, in quanto dovuto, sono a completo carico del coordinatore organizzativo.

Art. 15.
Atti aggiuntivi e risoluzione delle controversie

1. Le parti si riservano la facoltà di stipulare successivamente uno o più atti aggiuntivi, qualora ritenuto necessario nel comune interesse.

2. Tutte le controversie tra il Ministero delle finanze ed il coordinatore organizzativo, nascenti dalla esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione possono essere decise da un collegio arbitrale di tre membri dei quali uno designato dal Ministero delle finanze, uno dal coordinatore organizzativo ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nomina anche l'arbitro della parte che non vi abbia

provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale. Resta salva la facoltà della declinatoria della competenza arbitrale da parte del coordinatore organizzativo.

3. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. Il collegio arbitrale ha sede in Roma ed emette il proprio lodo entro centottanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine può essere prorogato una sola volta, su decisione del collegio e per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni.

4. La controversia insorta non è causa che possa giustificare il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Art. 16.
Decorrenza e scadenza della convenzione

1. La convenzione, mentre è impegnativa per il coordinatore organizzativo all'atto della sottoscrizione, lo sarà per il Ministero delle finanze soltanto dopo le approvazioni di legge.

2. La presente convenzione ha la durata di 6 anni a decorrere dalla data di inizio dell'accettazione delle scommesse dalla stessa previste, ed è rinnovabile di biennio in biennio per non oltre quattro anni, mediante manifestazione espressa di volontà bilaterale da effettuarsi almeno sei mesi prima della relativa scadenza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il direttore generale: ROMANO

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCETTAZIONE DELLA SCOMMESSA A TOTALIZZATORE DENOMINATA "FORMULA 101"

Preambolo

La presente convenzione - in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 2 del Regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, (di seguito " regolamento ") - è stipulata tra il Ministero delle finanze e la Società   (di seguito " gestore "), che opera sull'intero territorio nazionale avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale .

Art. 1.
Il gestore

1. Il gestore si obbliga all'integrale rispetto delle disposizioni convenzionali e regolamentari vigenti in materia per l'accettazione della scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101", nonché al rispetto delle modalità operative e dei termini definiti dal coordinatore organizzativo ai fini del corretto svolgimento della scommessa stessa.

2. Il gestore si impegna ad osservare le disposizioni che verranno emanate dal Ministero delle finanze anche ai sensi del decreto dirigenziale di cui all'art. 24 del regolamento.

3. Il gestore si obbliga alla esatta e tempestiva fornitura alla F.I.A. o al soggetto da quest'ultima delegato (di seguito "coordinatore organizzativo") sia dei dati di cui al comma 1 dell'art. 17, che dell'archivio, su dischi ottici non riscrivibili, di cui all'art. 15 del regolamento, assumendosi tutte le responsabilità per tutti gli errori, inesattezze, omissioni o ritardi.

4. Il gestore si impegna ad osservare le prescrizioni del coordinatore organizzativo impartite ai sensi dei commi 1 e 6 dell'art. 14 del regolamento, nonché a versare o riscuotere da altro gestore le somme necessarie a consentire il pagamento delle vincite, somme che all'uopo sono indicate dal coordinatore organizzativo ai sensi dell'art. 18, comma 4 del regolamento.

Art. 2.
Organizzazione della gestione

1. Il gestore mette a disposizione per tutta la durata della convenzione una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale distribuite su tutto il territorio nazionale, appositamente individuate per la raccolta delle giocate, così come previsto dall'art. 14, comma 2 del regolamento.

2. Il gestore può attivare nuovi punti esclusivi di raccolta in misura non superiore al 25% del numero delle ricevitorie delle proprie reti di raccolta, così come previsto dal comma 3 dell'art. 14 del regolamento.

3. Il gestore si impegna a comunicare all'Amministrazione finanziaria, prima del momento stabilito per l'inizio dell'attività oggetto della concessione, il numero e l'ubicazione dei punti di raccolta.

4. I nuovi punti possono essere abilitati alla raccolta delle scommesse soltanto dopo la comunicazione di cui al comma 3.

5. Qualunque variazione del numero e dell'ubicazione dei punti di raccolta è tempestivamente comunicata all'Amministrazione finanziaria entro 10 giorni dal suo verificarsi.

Art. 3.
Frequenza delle gare

1. Il gestore si impegna ad assolvere i propri compiti per tutte le gare automobilistiche del campionato del Mondo di Formula Uno organizzato dalla F.I.A. (Federation Internationale de l'Automobile), garantendo un adeguato numero di punti di raccolta aperti la domenica.

Art. 4.
Informatizzazione del sistema e segnalazione di scommesse anomale

1. Tutto il sistema di acquisizione e di gestione del gioco, compresa la custodia delle matrici nonché l'archiviazione di ogni atto e documento inerente al gioco, viene improntato a criteri di informatizzazione.

2. La partecipazione al gioco deve essere organizzata con un sistema telematico in tempo reale.

3. Le giocate possono essere effettuate, previa autorizzazione, anche attraverso l'utilizzo di sistemi telefonici e telematici collegati a un centro di servizi attraverso la rete telefonica .

4. Il gestore ha l'obbligo di segnalare al Ministero delle finanze i casi di scommesse anomale per entità economica e ripetizione dello stesso pronostico.

Art. 5.
Spese pubblicitarie

1. Il gestore si impegna a svolgere azione propulsiva, di sviluppo e di sostegno della scommessa Formula 101 attraverso un adeguato piano pubblicitario, mettendo in opera tutti i mezzi ritenuti adatti allo scopo.

2. Il piano delle iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa, da valere per l'anno successivo, verrà sottoposto, entro il mese di novembre di ogni anno, all'approvazione del Ministero delle finanze, così come previsto dall'art. 11, comma 5, del regolamento.

3. Il piano relativo al primo anno di vigenza della convenzione, sarà presentato entro due mesi dalla stipula della stessa.

Art. 6.
Bollettino ufficiale delle vincite

1. Per ogni gara del Campionato del Mondo di Formula Uno, il gestore, entro due ore dal ricevimento del notiziario dell'ordine d'arrivo, comunica al coordinatore organizzativo, sotto la propria responsabilità, i dati relativi al numero delle giocate ed al volume della raccolta di propria competenza, nonché il numero delle colonne che hanno realizzato i tre punteggi più alti tra tutte le giocate raccolte nella propria rete di ricevitorie.

2. Il gestore - dopo aver ricevuto dal coordinatore organizzativo il bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi, di cui all'art. 17, comma 1 del regolamento -, sotto la propria responsabilità, provvede alla convalida delle vincite realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige il bollettino ufficiale delle vincite.

3. Il bollettino ufficiale delle vincite contiene - oltre ai dati generali dei punteggi vincenti e dei relativi premi - anche tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare e il numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria. Il bollettino ufficiale delle vincite è affisso al pubblico presso ogni punto di raccolta delle giocate per un periodo non inferiore a 15 giorni, così come previsto dal comma 3 dell'art. 17 del regolamento.

4. Presso gli uffici del gestore sono disponibili gli elenchi degli scontrini vincenti dal giorno dell'affissione del bollettino ufficiale delle vincite.

5. In caso di assenza di vincite nell'ultima scommessa del calendario annuale dei Gran Premi, ovvero di annullamento di un Gran Premio, nel bollettino ufficiale

delle vincite viene data notizia dell'estrazione dei 101 scontrini dichiarati vincenti secondo le procedure previste dai commi 9 e 10 dell'art. 13 del regolamento.

Art. 7.
Pagamento delle vincite e rimborsi

1. Il pagamento delle vincite di importo complessivo non superiore a Lit. 4.500.000 (pari ad Euro 2.324,06) avviene direttamente presso il punto di gioco dove è stata effettuata la giocata o direttamente presso il gestore, nel caso di indisponibilità di cassa del raccoglitore.

2. Il pagamento delle vincite di importo superiore a Lit. 4.500.000 (pari ad Euro 2.324,06) è eseguito dal gestore o da suoi delegati.

3. Il gestore si impegna a non pagare le vincite portate da scontrini presentati per la riscossione oltre il termine di decadenza di sessanta giorni dall'affissione del bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi.

4. Il gestore, per il pagamento delle vincite, si può avvalere di uno o più istituti bancari, che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale, o del servizio postale.

5. Il gestore si impegna a verificare, al momento del pagamento delle vincite, l'integrità di ogni sua parte e la completezza di ogni dato dello scontrino.

Art. 8.
Estratti conto dei raccoglitori

1. Il gestore, entro il terzo giorno successivo ad ogni corsa di Gran Premio, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del regolamento, trasmette ai propri raccoglitori, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:

   a) l'incasso della raccolta;
   b) il compenso di spettanza del raccoglitore;
   c) l'importo delle vincite pagate;
   d) l'importo delle vincite ancora da pagare;
   e) l'importo netto a debito da versare al gestore.

2. Il gestore, entro il decimo giorno successivo ad ogni corsa di Gran Premio, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del regolamento, trasmette ai propri raccoglitori, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente:

a) l'importo di cui alla lettera d) del comma 1, che è stato trattenuto per il pagamento delle vincite;
b) l'importo delle vincite pagate successivamente all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 1;
c) l'importo netto a debito da versare al gestore.

Art.9.
Riscossioni del gestore

1. Il gestore riscuote dai propri raccoglitori, entro il giorno successivo alla trasmissione degli estratti conto, il saldo a debito, di cui alla lettera e) del comma 1 ed alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8, con le modalità previste dagli accordi stipulati con i raccoglitori stessi.

2. Il gestore, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmette ai propri raccoglitori il riepilogo dell'aggio conseguito con la raccolta di tutte le scommesse di competenza contabile dell'anno precedente.

Art. 10.
Flussi finanziari

1. La gestione finanziaria dell'accettazione delle scommesse è effettuata utilizzando un conto corrente bancario fruttifero acceso dal gestore presso una banca avente sede sul territorio italiano, in grado di assicurare il servizio alle migliori condizioni di mercato.

2. Al conto corrente bancario affluiscono i versamenti, effettuati dai raccoglitori degli importi netti risultanti dagli estratti conto settimanali, nonché quello disposto dal coordinatore organizzativo per consentire il pagamento delle vincite.
Da detto conto il gestore preleva:

   a) l'importo delle vincite da pagare;
   b) il compenso spettantegli;
   c) l'importo disposto dal coordinatore organizzativo per consentire il pagamento delle vincite;
   d) l'8,5% dell'incasso lordo della raccolta, da versare al coordinatore organizzativo che provvederà alla successiva destinazione.

3. Gli interessi prodotti dal conto corrente bancario di cui ai commi 1 e 2 sono versati all'erario entro 10 giorni dalla data di accreditamento dell'importo netto.

4. Entro il decimo giorno successivo a quello di ogni gara di Gran Premio, il gestore - sulla base di quanto comunicato dal coordinatore organizzativo - effettua, con valuta fissa, il versamento dell'imposta unica.

5. Entro l'ottavo giorno seguente la settimana successiva a quella del primo versamento da parte dei raccoglitori, il gestore - sulla base di quanto comunicato dal coordinatore organizzativo effettua - con valuta fissa:

   - il versamento delle somme dovute a titolo di quota di prelievo al netto dell'imposta unica;

   - il versamento dell'importo di cui al comma 2, lettera d), al coordinatore organizzativo sull'apposito conto corrente bancario da questi indicato.

6. Il gestore si impegna ad attenersi alle disposizioni che saranno emanate in materia contabile ed amministrativa dal Ministero delle finanze, nonchè alle prescrizioni del coordinatore organizzativo, per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema di tesoreria e di cassa prescelti, in relazione anche ai rapporti bancari, ai flussi finanziari e agli interessi, ivi comprese le norme sulla rendicontazione.

Art.11.
Penalità

1. In caso di ritardato versamento delle somme di cui all' art. 10, il gestore è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura minima dell'1% e massima del 5% delle somme versate in ritardo, e al pagamento degli interessi di mora, pari ad una volta e mezzo l' interesse legale calcolato sulle medesime somme.

2. In caso di omesso versamento delle somme dovute la presente convenzione si intende revocata di diritto a far tempo dalla data di ricevimento, da parte del gestore, della comunicazione del Ministero delle finanze.

Art. 12.
Compenso del concessionario

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del regolamento, il compenso del concessionario è calcolato secondo percentuali decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo:

   a) 1° scaglione: 3,00% sino a 500 miliardi di raccolta annua;
   b) 2° scaglione: 2,00% oltre 500 miliardi di raccolta annua.

2. Il Ministero delle finanze non corrisponde alcuna anticipazione sui canoni.

Art. 13.
Garanzie patrimoniali

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, per la durata della stessa e per un anno successivo alla scadenza della convenzione, il gestore, contestualmente alla firma del presente atto, effettua un deposito in titoli di stato pari a lire 20 miliardi su base annua, ovvero presta una garanzia di pari importo con fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, con pagamento "a prima richiesta" ogni eccezione esclusa e senza il beneficio della preventiva escussione. Per gli anni successivi la garanzia viene determinata in misura non inferiore al 2% e non superiore al 3% dell'ammontare complessivo della raccolta di gioco dell'anno precedente.

2. Nel caso che il gestore sia posto in liquidazione volontaria o assoggettato ad una trasformazione societaria che ne diminuisca la garanzia patrimoniale , ne viene data preventiva comunicazione al Ministero delle finanze che potrà, per giustificati motivi, negare il suo gradimento.

3. Qualora il gestore ponga in essere le modificazioni di cui sopra nonostante il parere negativo ricevuto, o venga sottoposto a procedure concorsuali, il Ministero delle finanze potrà dichiarare con decreto la revoca della concessione senza diritto per il gestore ad indennizzi di sorta.

Art. 14.
Controlli e verifiche

1. Il Ministero delle finanze ha facoltà di procedere, anche unilateralmente, a controlli e verifiche, in generale, su tutte le attività oggetto della concessione con particolare riguardo al regolare esercizio della raccolta delle scommesse, ai sensi dell'art. 25,comma 1, del regolamento.

2. IL Ministero delle finanze effettua altresì il controllo dell'esatto adempimento delle disposizioni fiscali.

3. Il concessionario consente l'accesso di funzionari dell'Amministrazione finanziaria ai fini di cui sopra.

Art. 15.
Decadenza e revoca della concessione

1. Il Ministero delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dichiara la decadenza o la revoca della concessione, oltre che nei casi espressamente previsti nella presente convenzione, anche:

   a) quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione previsti dall'art. 11 comma 2 del regolamento;
   b) in caso d'interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

c) quando nello svolgimento dell'attività, siano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni del regolamento o della normativa tributaria;
d) quando, nei confronti del gestore o degli amministratori della società concessionaria siano adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con il Ministero delle finanze;
e) quando venga trasferita la gestione senza il previo assenso del Ministero delle finanze.

2. Qualora con provvedimenti legislativi emanati dopo la data della presente convenzione, dovessero disporsi nuovi criteri in materia di scommesse in genere o diminuzioni nella misura del compenso da corrispondersi ai gestori delle scommesse stesse, le norme e le percentuali del compenso contemplate nella presente convenzione si intendono modificate in conformità, con decorrenza dall'entrata in vigore dei provvedimenti emanati. In tal caso il gestore, con preavviso di sei mesi, da notificare al Ministero delle finanze, può rinunciare alla concessione.

3. Nessun indennizzo spetta al gestore in conseguenza della anticipata cessazione a qualsiasi titolo della concessione.

Art. 16.
Adempimenti al termine della gestione

1. Al termine, per qualsiasi causa, della gestione, il gestore si obbliga a trasferire gratuitamente al Ministero delle finanze, a sua richiesta, la proprietà dell'intero sistema automatizzato comprensivo di tutte le apparecchiature, con particolare riguardo ai terminali installati presso tutti i punti di raccolta, agli impianti e alle strutture in quanto concessionario di altro gioco pubblico.
2. Il gestore si obbliga, altresì, a trasferire al Ministero delle finanze la proprietà dei programmi, degli archivi e quanto altro occorre per il completo funzionamento e gestione del sistema stesso.

Art. 17.
Spese

1. Tutte le spese inerenti al presente atto e tutte le imposte, le tasse e qualsiasi altro tributo, in quanto dovuto, sono a completo carico del gestore.

Art. 18.
Atti aggiuntivi e risoluzione delle controversie

1. Le parti si riservano la facoltà di stipulare successivamente uno o più atti aggiuntivi, qualora ritenuto necessario nel comune interesse.

2. Tutte le controversie tra il Ministero delle finanze ed il gestore, nascenti dalla esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione,

possono essere decise da un collegio arbitrale di tre membri, dei quali uno designato dal Ministero delle finanze, uno dal concessionario ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nomina anche l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale. Resta salva la facoltà della declinatoria della competenza arbitrale da parte del gestore.

3. Gli arbitri giudicano secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. Il collegio arbitrale ha sede in Roma ed emette il proprio lodo entro centottanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine può essere prorogato una sola volta, su decisione del collegio e per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni.

4. La controversia insorta non è causa che possa giustificare il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

5. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte tra il giocatore ed il gestore, in ordine alla interpretazione ed esecuzione della normativa delle scommesse, sono disciplinate dall'art. 16 del regolamento.

Art. 19.
Decorrenza e scadenza della concessione

1. La convenzione, mentre è impegnativa per il gestore all'atto della sottoscrizione, lo sarà per il Ministero delle finanze soltanto dopo le approvazioni di legge.

2. La presente convenzione ha la durata di 6 anni a decorrere dalla data di inizio dell'accettazione della scommessa, ed è rinnovabile di biennio in biennio per non oltre quattro anni, mediante manifestazione espressa di volontà bilaterale da effettuarsi almeno sei mesi prima della relativa scadenza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento .

Il direttore generale: ROMANO

00A11656

DECRETO 3 agosto 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Verolanuova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Verolanuova ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni dal 12 luglio al 17 luglio 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Verolanuova;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Verolanuova nei giorni dal 12 luglio al 17 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 agosto 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A11759

DECRETO 7 agosto 2000.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale unione artigiani - Caf S.r.l.», in Milano, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese ed iscrizione della stessa all'albo dei C.A.F. - Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto l'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che, alla lettera *c)* individua, fra i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale, le organizzazioni aderenti alle associazioni indicate alle lettere *a)* e *b)*, del predetto art. 32, comma 1, previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 164, del 31 maggio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione dell'attività dei centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 del citato decreto n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, con il quale è stato attribuito alle direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti per sede legale della società richiedente, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999;

Visto il verbale di assemblea straordinaria, nonché lo statuto ad esso allegato, del centro autorizzato di assistenza fiscale C.L.A.A.I. - Confederazione libere associazioni artigiane italiane S.r.l. (in liquidazione), redatto in data 23 marzo 2000 a rogito notaio dott. Alberto Roncoroni (n. 125965 di repertorio e n. 18167 di raccolta), con il quale{{ è stato, tra l'altro, revocato lo stato di liquidazione, e mutata la denominazione sociale in Centro autorizzato di assistenza fiscale unione artigiani - CAF S.r.l.;

Visto l'atto di cessione del 23 marzo 2000 della quota di partecipazione dell'intero capitale sociale della società Centro autorizzato di assistenza fiscale C.L.A.A.I. Confederazione libere associazioni artigiane italiane S.r.l. in liquidazione dalla C.L.A.A.I. Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane alla Unione artigiani della provincia di Milano;

Visto che l'unione artigiani della provincia di Milano è socio unico dalla data del 23 marzo 2000 della società Centro autorizzato di assistenza fiscale unione artigiani - CAF S.r.l.;

Vista la delega rilasciata dalla Confederazione nazionale delle libere associazioni artigiane italiane, in sigla C.L.A.A.I, alla Unione artigiani della provincia di

Milano, con sede in Milano, corso Manusardi n. 10, quale organizzazione aderente alla predetta confederazione, a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Visto che la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane C.L.A.A.I. è confederazione rappresentata nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Vista l'istanza presentata in data 3 luglio 2000 con la quale la società Centro autorizzato di assistenza fiscale unione artigiani - CAF S.r.l., con sede in Milano, corso Manusardi n. 10, legalmente rappresentata dal dott. Aldo Montericcio, chiede di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle imprese;

Visto il deceto del Ministro delle finanze del 27 agosto 1993 con il quale l'Unione artigiani della provincia di Milano è stata autorizzata a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista la polizza di assicurazione n. 552549144-04 stipulata con la Levante norditalia assicurazioni;

Visto che il responsabile dell'assistenza fiscale possiede i requisiti di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del precitato decreto n. 164 del 1999;

Decreta:

La società Centro autorizzato di assistenza fiscale unione artigiani - CAF S.r.l., con sede in Milano, corso Manusardi n. 10, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34, commi 1 e 3, lettere *a)* e *b)* del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese», e per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 agosto 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A11762

DECRETO 7 agosto 2000.

Autorizzazione alla società «Caf imprese confagricoltura s.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto l'art. 32, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro istituite da almeno dieci anni, nonché le organizzazioni ad esse aderenti previa delega di detta associazione nazionale, possono costituire centri di assistenza fiscale per le imprese;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1 è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista l'istanza prodotta in data 9 giugno 2000 con la quale la società «Caf imprese confagricoltura a r.l., con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 101, chiede di essere abilitata alla costituzione di centri di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato il 23 marzo 2000 e lo statuto ad esso allegato, a rogito notaio Giovanni Giuliani (rep. 27712 - raccolta n. 7458 dal quale risulta interamente versato il capitale sociale pari a cento milioni di lire;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazioni «Unipol» la cui garanzia è prestata con un massimale di 2.000.000.000 (due miliardi) di lire, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del Caf anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale dott. Michela Filippi, nata a Fiorenzuola d'Adda il 18 agosto 1967, iscritto all'albo dei dottori commercialisti;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Viste le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione della società richiedente attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo n. 241/1997, come aggiunto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale alle imprese;

Autorizza:

La società «Caf imprese confagricoltura a r.l.», con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 110, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164/1999 e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 241/1997.

La predetta società sarà iscritta all'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A11773

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 agosto 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Mendoza Pizarro Rosa Julia, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ
E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mendoza Pizarro Rosa Julia ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1971 presso la Escuela de enfermeria San Felipe - Lima (Perù) dalla sig.ra Mendoza Pizarro Rosa Julia nata a Lima (Perù) il giorno 18 febbraio 1944 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

2. La sig.ra Mendoza Pizarro Rosa Julia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11763

DECRETO 8 agosto 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Suarez Rodriguez Maria Teresa, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ
E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Suarez Rodriguez Maria Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnico medio en enfermeria general conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Tecnico medio en enfermeria general conseguito nell'anno 1986 presso l'Intituto politecnico de la salud dott. Salvador Allende - L'Avana (Cuba) dalla sig.ra Suarez Rodriguez Maria Teresa nata a L'Avana (Cuba) il giorno 14 ottobre 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «infermiere».

2. La sig.ra Suarez Rodriguez Maria Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A11764

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 agosto 2000.

Modalità di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo LIFE-Ambiente per l'annualità 2000.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1973/92 del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 17 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2000, con il quale sono state determinate le modalità per la presentazione delle proposte di finanziamento nell'ambito del Programma Life Ambiente per l'annualità 2000;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 15 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 2000, con il quale la presentazione delle suddette proposte è stata sospesa in attesa dell'approvazione del nuovo regolamento comunitario per l'attuazione del Programma Life Ambiente per il periodo 2000-2004;

Visto il Regolamento (CE) n. 1655/2000 del 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 192 del 28 luglio 2000, che modifica il Regolamento (CEE) n. 1973/92 del 21 maggio 1992 e definisce le modalità di attuazione del programma Life Ambiente per il periodo 2000-2004;

Considerato che viene demandata allo Stato membro la competenza a fissare la data entro cui debbono essere presentate le proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario comunitario Life Ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione al Ministero dell'ambiente delle proposte di finanziamento relative al programma comunitario Life Ambiente per l'annualità 2000 è fissato al 15 ottobre 2000.

Art. 2.

1. Le proposte di cui all'art. 1 dovranno essere redatte secondo le istruzioni contenute nell'opuscolo informativo edito dalla Commissione europea e pervenire entro le ore 20 del giorno 15 ottobre 2000 al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente - Servizio sviluppo sostenibile, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

L'opuscolo informativo è disponibile presso il Ministero dell'ambiente e sul sito Internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/life/envir/infopk/index-en.htm.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2000

Il Ministro: BORDON

00A11774

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 agosto 2000.

Modificazioni allo statuto della Commercial Union Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1659).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1989 di autorizzazione all'esercizio dell' attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciato alla Commercial Union Vita S.p.a. con sede in Milano, viale Abruzzi, 94 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Commercial Union Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 6, 21, 24 e 25 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Vita S.p.a. con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 6 (*Capitale*). — Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 60.000.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 50.000.000.000) diviso in n. 6.000.000 di azioni da L. 10.000 cadauna [a seguito dell'aumento del capitale per L. 10.000.000.000 a pagamento con sovrapprezzo, mediante sottoscrizione da parte degli azionisti in proporzione alle relative partecipazioni;

Art. 21 (*Consiglio di amministrazione*). — Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: «Il consiglio viene convocato dal presidente o dall'amministratore delegato (se nominato) o da chi lo sostituisce con avviso da spedirsi con lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o messaggio di posta elettronica a tutti gli amministratori ed ai membri del collegio sindacale almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima e si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatto richiesta scritta da almeno due dei suoi membri» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno convocate dal presidente o da un amministratore o da un membro del collegio sindacale mediante lettera raccomandata inviata a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente la data, l'ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno»). Nuova disciplina: possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione per videoconferenza o teleconferenza - condizioni ed effetti;

Art. 24 (*Consiglio di amministrazione*). — Soppressione del comma contenente l'elencazione esemplificativa delle operazioni rientranti nei poteri attribuiti all'organo amministrativo;

Art. 25 (*Consiglio di amministrazione*). — Soppressione del primo comma in tema di nomina del presidente del consiglio di amministrazione. Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: «L'amministratore unico e/o il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori delegati (se nominati) hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione ed i procedimenti arbitrali, con facoltà degli stessi di nominare procuratori e avvocati alle liti» (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'amministratore unico o il presidente ha la legale rappresentanza della società e rappresenta la medesima davanti alla legge, con autorità di promuovere azioni giudiziali per ogni genere di giurisdizione, compresa la facoltà di revocare ed abrogare, e di delegare per questi scopi avvocati e consiglieri)».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A11767

REGIONE SICILIA

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2000.

Nomina del sub commissario ex art. 2, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3072 del 21 luglio 2000.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, come modificata ed integrata con le ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;

Visto in particolare l'art. 2, comma 7 della citata ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, che prevede, oltre all'avvalimento del vice commissario di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* dell'ordinanza ministeriale n. 3048/2000, anche quello di un sub commissario, per le attività previste nella stessa norma, da nominarsi da parte del commissario, per le attività previste nella stessa norma, da nominarsi da parte del commissario delegato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Vista l'intesa resa dal Ministro dell'ambiente con nota n. 11862 del 25 luglio 2000 sul nominativo del dott. Alberto Di Pace, prefetto di Siracusa;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Alberto Di Pace, prefetto di Siracusa, è nominato sub commissario, ai sensi e per le attività di cui all'art. 2, comma 7, dell'ordinanza ministeriale n. 3072 del 21 luglio 2000.

Palermo, 26 luglio 2000

Il commissario delegato: CAPODICASA

00A11768

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 27 luglio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 6 maggio 1999, dal consiglio di amministrazione in data 19 ottobre 1999 e dal senato accademico in data 12 ottobre 1999;

Riconosciuta la particolare necessità di istituire la scuola di specializzazione in angiologia medica per i motivi esposti nelle predette deliberazioni delle autorità accademiche;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 102, il comma 29, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente:

29. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova sono istituite le seguenti scuole di specializzazione afferenti al settore medico:

1) allergologia e immunologia clinica (1);

2) anatomia patologica (1);

3) anestesia e rianimazione (1);

4) angiologia medica (3);

5) audiologia e foniatria (1);

6) biochimica e chimica clinica (2);

7) cardiochirurgia (1);

8) cardiologia, prima scuola (1);

9) cardiologia, seconda scuola (1);

10) chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, prima scuola (1);

11) chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, seconda scuola (3);

12) chirurgia generale, indirizzo di chirurgia d'urgenza (1);

13) chirurgia maxillo-facciale (3);

14) chirurgia pediatrica (1);

15) chirurgia plastica e ricostruttiva (1);

16) chirurgia toracica (1);

17) chirurgia vascolare (3);

18) dermatologia e venereologia (1);

19) ematologia (1);

20) endocrinologia e malattie del ricambio, prima scuola (1);

21) endocrinologia e malattie del ricambio, seconda scuola (1);

22) farmacologia; (1); foniatria (2);

23) gastroenterologia (1);

24) genetica medica (2);

25) geriatria (1);

26) ginecologia ed ostetricia (1);

27) igiene e medicina preventiva (1);

28) malattie dell'apparato respiratorio (2);

29) malattie infettive (3);

30) medicina del lavoro (1);

31) medicina dello sport (1);

32) medicina di comunità (3);

33) medicina fisica e riabilitazione (1);

34) medicina interna, prima scuola (1);

35) medicina interna, seconda scuola (1);

36) medicina legale (1);

37) medicina nucleare (1);

38) microbiologia e virologia (1);

39) nefrologia (2);

40) neurochirurgia (1);

41) neurologia (1);

42) neuropsichiatria infantile (1);

43) odontostomatologia (4);

44) oftalmologia (1);

45) oncologia (1);

46) ortognatodonzia (2);

47) ortopedia e traumatologia (1);

48) otorinolaringoiatria (1);

49) patologia clinica (1);

50) pediatria (1);

51) psichiatria (1);

52) radiodiagnostica (1);

53) radioterapia (1);

54) reumatologia (1);

55) scienza dell'alimentazione (1);

56) tossicologia medica (1);

57) urologia (1).

---

(1) Scuola riordinata.

(2) Scuola non riordinata.

(3) Scuola di nuova istituzione.

(4) Scuola disattivata.

Art. 2.

Dopo l'art. 105, concernente la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 106 concernente la scuola di specializzazione in angiologia medica.

Art. 106.

Scuola di specializzazione in angiologia medica

1. È istituita presso l'Università degli studi di Padova la scuola di specializzazione in angiologia medica. La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, della diagnostica, della clinica, della terapia medica e della riabilitazione delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene, dei linfatici e del microcircolo dei vari organi ed apparati.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in angiologia medica.

4. Il corso ha durata di 4 anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia (prioritariamente le strutture di angiologia medica e di medicina interna ad indirizzo cardiovascolare, di malattie cardiovascolari o di chirurgia vascolare) e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'in-

tesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, il personale universitario individuato tra quello appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale nonché di altre strutture convenzionate delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

6. Il numero massimo degli specializzandi è determinato in numero di cinque per ciascun anno di corso e complessivamente in venti per tutti gli anni previsti dalla scuola, tenuto conto delle risorse umane e finanziarie delle strutture ed attrezzature disponibili; sono comunque fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi prevista dalle norme vigenti. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale stabilita di concerto tra il Ministero della sanità e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti fra le singole scuole. Il numero degli iscritti della scuola non può superare quello totale previsto dallo statuto.

7. Per l'iscrizione alla scuola è richiesta la laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

8. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente comma 5.

Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al comma 2 e gli obiettivi previsti nel successivo comma 9 e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standard formativi specifici per la specializzazione in angiologia medica determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le norme di tutorato.

9. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, nonché degli obiettivi specifici dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nella tabella *A*.

L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto nella tabella *B*.

10. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi 8 e 9 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

11. Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio.

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo dal consiglio della scuola e dai tutori da questo nominati. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dal consiglio della scuola, sentiti i docenti e i tutori, ai quali è stata affidata la responsabilità didattica. In servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio è svolto. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza in strutture nazionali ed estere universitarie o extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola, per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza suddetto, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività nelle suddette strutture estere.

12. Esame di diploma.

L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore della Università di Padova, secondo la vigente normativa.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve avere frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale riportato nella tabella *B.*

13. Protocolli d'intesa e convenzioni.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola (e del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione), può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

14. Norme finali.

Le tabelle *A* e *B,* che definiscono gli standards nazionali per le scuole di specializzazione in angiologia medica (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sulla attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decentrate ed aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

Tabella *A* — Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori disciplinari.

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia, biochimica e genetica dell'apparato vascolare allo scopo di stabilire le basi per l'apprendimento delle tecniche strumentali e di laboratorio, della clinica e della terapia angiologica. Lo specializzando, inoltre, deve apprendere le nozioni fondamentali di fisica, statistica ed informatica, utili per la comprensione della fisiologia della circolazione e per l'elaborazione dei dati ed immagini di interesse clinico. Deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori scientifico-disciplinari:

B01B - Fisica;

E09A - Anatomia umana;

E09B - Istologia;

E05A - Biochimica;

E10X - Biofisica medica;

E06A - Fisiologia umana;

F03X - Genetica medica;

F01X - Statistica medica;

K05B - Informatica.

B. Area di biologia molecolare, fisiopatologia e patologia vascolare.

Obiettivo. Lo specilizzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie vascolari congenite ed acquisite, dei meccanismi genetici ed ambientali che alterano la normale struttura e funzione dell'apparato vascolare e di quelli che determinano condizioni di trombofilia nonché dei principi utilizzati per la terapia genica.

Settori scientifico-disciplinari:

E04B - Biologia molecolare;

F03X - Genetica medica;

F04A - Patologia generale;

F05X - Microbiologia e microbiologia clinica;

F06A - Anatomia patologica;

F07A - Medicina interna;

F07C - Malattie cardio-vascolari;

F07G-Malattie del sangue.

C. Area delle tecnologie diagnostiche strumentali e di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche sulla struttura e funzionamento degli apparecchi di diagnostica vascolare. Inoltre lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per le attività diagnostiche di laboratorio inerenti la valutazione delle funzioni endoteliali, piastriniche, coagulative, fibrinolitiche e reologiche, il controllo delle terapie anti-trombotiche e trombolitiche, lo studio dei parametri immunologici e delle alterazioni del ricambio lipidico e glucidico.

Settori scientifico-disciplinari:

B01B - Fisica;

E10X - Biofisica medica;

E05B - Biochimica clinica;

F04B - Patologia clinica;

F07G - Malattie del sangue;

F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia;

F07C - Malattie cardiovascolari;

F07A - Medicina interna;

K06X - Bioingegneria.

D. Area di semiologia clinica e di diagnostica vascolare non invasiva.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semiologiche e cliniche per la valutazione delle arterie, delle vene, del microcircolo e dei linfatici nei diversi distretti. Inoltre lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica vascolare non invasiva, compresa l'elettrocardiografia (standard e dinamica), la pletismografia, il Doppler, l'eco-Doppler o eco-color-Doppler, le tecniche per lo studio del microcircolo, le metodiche radioisotopiche, la TAC, la angio-RMN, altre tecniche innovative atte allo studio del macro-e del micro-circolo.

Settori scientifico-disciplinari:

F07A - Medicina interna;

F07C - Malattie cardio-vascolari;

F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia.

E. Area di diagnostica e terapia vascolare invasive.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche delle metodiche angiografiche e delle procedure bioptiche, delle terapie endovascolari, ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche, la angioplastica percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, altre terapie innovative.

Settori scientifico-disciplinari:

F07A - Medicina interna;

F07C - Malattie cardio-vascolari;

F06A - Anatomia patologica;

F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia.

F. Area di angiologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi, terapia farmacologica e riabilitazione delle malattie vascolari. Deve inoltre acquisire le conoscenze e metodologie compartimentali nelle sindromi vascolari acute e in situazioni di emergenza e deve saper decidere, in concerto con l'angioradiologo ed il chirurgo vascolare, la più opportuna condotta terapeutica per le procedure di rivascolarizzazione.

Settori scientifico-disciplinari:

F07A - Medicina interna;

F07C - Malattie cardio-vascolari;

E07X - Farmacologia;

F08E - Chirurgia vascolare;

F18X - Diagnostica per immagini e Radioterapia;

F11B - Neurologia.

G. Area di chirurgia vascolare.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze ed i principi inerenti le diverse tecniche di chirurgia vascolare, in modo da saper porre con adeguatezza l'indicazione al trattamento chirurgico della patologia vascolare e di seguirne l'evoluzione clinica.

Settori scientifico-disciplinari:

F07A - Medicina interna;

F07C - Malattie cardio-vascolari;

F06A - Anatomia patologica;

F08E - Chirurgia vascolare.

H. Area cardiologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teorico-pratiche necessarie per la diagnosi e terapia delle patologie cardiache da causa vascolare o con ripercussioni sull'apparato vascolare.

Settori scientifico-disciplinari:

F07A - Medicina interna;

F07C - Malattie cardio-vascolari;

F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia.

Tabella *B* — Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

1. Diagnostica vascolare non invasiva: esecuzione personale e valutazione diagnostica di almeno trecentocinquanta esami Doppler, eco-Doppler o eco-color Doppler dei seguenti distretti: arteriosi sovraortici; aorta addominale e rami, incluse arterie renali; arterie degli arti inferiori e superiori; vene splancniche; vena cava inferiore; vene superficiali e profonde degli arti.

2. Diagnostica di laboratori: partecipazione agli aspetti organizzativi ed alle attività diagnostiche di laboratorio inerenti il sistema emostatico, gli stati trombofilici, il controllo delle terapie anti-trombotiche e trombolitiche, le alterazioni del metabolismo lipidico, le alterazioni emoreologiche per un totale di almeno duecento ore.

3. Diagnostica strumentale della microcircolazione: esecuzione personale e valutazione diagnostica di almeno cento casi con metodologie specifiche della microcircolazione.

4. Diagnostica vascolare invasiva: partecipazione alla esecuzione in equipe e valutazione diagnostica di cento esami angiografici (compresa la angioRMN e la angioTAC) di vari distretti vascolari arteriosi e venosi inclusa, quando appropriata, la valutazione delle scelte mediche o chirurgiche.

5. Terapia vascolare invasiva: partecipazione in equipe alla esecuzione di cinquanta interventi di angioplastica periferica e/o di trombolisi loco-regionale di vari distretti arteriosi incluse le arterie renali (la relativa angiografia è cumulabile con quelle del settore 4).

6. Angiologia clinica:

a) aver steso personalmente e firmato almeno centoventi cartelle cliniche di dirigenti, comprensive, ove necessario, dei relativi esami strumentali previsti dai punti precedenti, personalmente valutati;

b) aver steso personalmente e firmato almeno cento cartelle ambulatoriali, comprensive dell'eventuale prescrizione di tutori comprensivi;

c) aver eseguito e firmato almeno cinquanta consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;

d) aver valutato almeno cento ECG e cinquanta emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;

e) aver eseguito il trattamento locale, anche ambulatoriale o in regime di Day-Hospital, di almeno cento pazienti con lesioni ischemiche o da patologia venosa o linfatica (terapia locale di lesioni ulcerative o necrotiche, di ematomi, tecniche di bendaggio e drenaggio).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 27 luglio 2000

Il rettore

00A11775

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 agosto 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9007
Yen giapponese	95,88
Dracma greca	337,57
Corona danese	7,4567
Corona svedese	8,4280
Sterlina	0,61200
Corona norvegese	8,0745
Corona ceca	35,323
Lira cipriota	0,57248
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,19
Zloty polacco	3,9423
Tallero sloveno	208,8517
Franco svizzero	1,5437
Dollaro canadese	1,3371
Dollaro australiano	1,5733
Dollaro neozelandese	2,0644
Rand sudafricano	6,2540

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11829

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione delle modifiche statutarie dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola»

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 2000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche all'art. 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, all'art. 8, commi 2 e 3, all'art. 12, comma 3, all'art. 17, comma 3, e l'integrazione dell'art. 13, comma 3, dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola».

00A11776

Nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «S. Savino», in Foggia

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 luglio 2000. Il rag. Sonia Scarimboli è stata nominata, per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto medesimo, commissario governativo della società cooperativa «S. Savino», con sede in Foggia costituita il 30 dicembre 1994 con atto a rogito notaio Clolinda Calderisi.

00A11777

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Cleonice», in Roma

Con decreto ministeriale del 27 luglio 2000 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Cleonice» sono stati prorogati fino al 7 luglio 2001.

00A11778

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1653 del 7 agosto 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Axa Nordstern Art Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 11 novembre 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 2 (Limitazione dell'oggetto sociale all'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni rivolta principalmente ai rischi connessi con oggetti d'arte, di antiquariato o assimilabili esclusa l'attività nei rami r.c. autoveicoli terrestri, r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali); art. 5 (Nuovo ammontare del capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci: lire dieci miliardi in luogo del precedente lire diciassette miliardi a seguito di riduzione del capitale sociale per esuberanza).

00A11779

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma nono, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e ricercatore, emanato con decreto rettorale n. 428 del 31 maggio 1999, si comunica che presso l'Università degli studi di Udine è vacante un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento, come segue:

Facoltà di agraria:

un posto di ricercatore universitario del settore scientifico-disciplinare G08A - Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

In conformità al regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e ricercatore, la tipologia di impegno richiesto in ambito scientifico e didattico è la seguente:

l'attività didattica del ricercatore riguarderà lo svolgimento di esercitazioni, seminari e lezioni integrative nelle discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare G08A - Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

L'attività scientifica del ricercatore si svolgerà nel settore delle tecnologie alimentari, con particolare riferimento alle reazioni di imbrunimento non enzimatico ed all'influenza dei processi di stabilizzazione e conservazione sulle proprietà ossidanti dei prodotti alimentari.

Il candidato dovrà, altresì, assicurare la propria collaborazione nelle attività di tutorato e orientamento a favore degli studenti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del regolamento didattico di Ateneo.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno inviare direttamente al preside della facoltà di agraria, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i seguenti documenti:

a) domanda;

b) curriculum;

c) eventuali titoli di operosità didattica, scientifica e organizzativa;

d) elenco delle pubblicazioni scientifiche.

3) Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati saranno seguiti i criteri indicati agli articoli 11 e 12 del regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente e ricercatore.

4) Nella domanda di trasferimento l'aspirante deve dichiarare espressamente di aver prestato servizio da almeno un triennio nella sede universitaria di provenienza.

5) I ricercatori trasferiti da altre sedi sono tenuti a risiedere stabilmente nella regione sede dell'Università e a svolgere l'attività didattica che la facoltà assegnerà loro, compatibilmente con il regime di impegno prescelto. L'obbligo della residenza si intende assolto nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province con termini ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento generale d'Ateneo; eventuali deroghe potranno essere concesse soltanto per il primo anno di servizio.

6) Il decreto rettorale che bandisce la vacanza è disponibile per via telematica al sito http://web.uniud.it/ripe/trasferimenti/index.html

00A11770

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651201/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77